



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Vimodrone, 14 dicembre 2020

Prot. 18168 del 14/12/2020

Società Cem Ambiente s.p.a.
c.a. Direttore Generale
Ing Pelti

Sindaco del Comune di Vimodrone in
qualità di componente del Comitato di
controllo delle Amministrazioni titolari di
partecipazioni

OGGETTO: RILIEVI RELATIVI AL 2° PUNTO DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER IL GIORNO 17/12 – Riscontro alla nota della Società Cem s.p.a. pervenuta al protocollo del Comune l'11/12/2020 al prot. n. 18005

Ho analizzato le vostre osservazioni sui rilievi da noi formulati e le stesse non hanno fugato le perplessità palesate nella nostra del 03/12/2020, che quindi permangono e si richiamano tutte.

Non si comprende la ragione per cui, se un Ente è già socio di una società e voglia acquisire delle ulteriori azioni della stessa, l'articolo 5 del D.lgs. n. 175/2016 non si dovrebbe applicare.

A mio parere, a questa Vostra conclusione, non si arriva né da una interpretazione letterale dell'articolo 5 né da una interpretazione che cerchi di cogliere la ratio dell'articolo 5.

Non condivido nemmeno tutto il ragionamento secondo cui nessuno degli Enti soci della società Cem Ambiente detiene una partecipazione di controllo e che la società Seruso non sarebbe a controllo pubblico.

La definizione di partecipazione indiretta, è contenuta nella lett. g) del c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016 che la definisce "la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica". A sua volta, occorre richiamare la definizione di società a controllo pubblico, riportata alla lett. m) del medesimo c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016 che considera società a controllo pubblico "le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)"; la definizione pertanto si completa richiamando la lett. b) dello stesso c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, che definisce il requisito del controllo su una società come "la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Ma il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo". **Ed è qui che si colloca la società Cem Ambiente s.p.a. che è una società in**



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

house, soggetta a controllo congiunto da parte di una pluralità di Enti soci, i quali esercitano tale controllo congiuntamente (per esempio, in base allo statuto della società Cem Ambiente, attraverso il Comitato per l'indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni), a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato

Questo concetto è stato sostenuto sempre anche da voi e, tanto più, che proprio voi, avete definito la società Seruso a controllo pubblico. Questo concetto poi è insito nella stessa deliberazione della Corte dei Conti 6/2019 inviata a tutti gli Enti soci della società Cem Ambiente s.p.a. per coordinarsi tra loro

Siccome l'articolo 5 costituisce uno dei più importanti articoli del D.lgs. n. 175/2016 e la sua corretta applicazione è molto rilevante per gli Enti soci, **chiedo, per lo meno, prima di arrivare alla conclusione della sua non applicazione, di chiedere un parere in merito alla struttura di monitoraggio sulle partecipazioni della P.A. che svolge gratuitamente un supporto in tal senso.**

Relativamente alla situazione della società Seruso in perdita nonché all'operazione di finanza progetto attivata ai sensi dell'articolo 183 comma 15 del codice degli appalti, pur comprendendo le finalità ultime cui si vuole arrivare, riconfermo tutte le perplessità e le criticità indicate con la nostra precedente nota del 3/12/2020.

Il fine, condivisibile, non giustifica i mezzi utilizzati. Operiamo in uno Stato di diritto e come tale vanno utilizzati, correttamente, i mezzi che si possono utilizzare.

Nella fattispecie concreta, in cui la società Seruso s.p.a. è proprietaria dell'impianto da "revampizzare", ritengo che l'articolo 183 comma 15 sia stato utilizzato in modo improprio. La finanza progetto, come tutti i contratti di partenariato pubblico privato, costituiscono una forma di cooperazione tra il settore pubblico e quello privato finalizzata alla realizzazione di opere e alla gestione di servizi, nell'ambito della quale i rischi legati all'operazione che si intende porre in essere sono suddivisi tra le parti sulla base delle relative competenze di gestione del rischio, fermo restando che - ai sensi dell'articolo 180, comma 3, del codice dei contratti pubblici - è necessario che sia trasferito in capo all'operatore economico terzo, oltre che il rischio di costruzione, anche il rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno, il rischio di domanda dei servizi resi per il periodo di gestione dell'opera. Nell'operazione attivata, non c'è alcun operatore economico diverso dalla Società Seruso e dai soci pubblici di quest'ultima (avendo un ruolo del tutto marginale le due società in Ati con la Seuso) cui sia stato trasferito alcun rischio e che abbia apportato alcun capitale.

A fronte di tutto quanto sopra, si conferma il contenuto della precedente nota del 03/12/2020

Cordialmente

II RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI LEGALI
E CONTRATTI

Dott.ssa Chiara Gregorini

Documento firmato digitalmente